

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 – IL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo nell'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 2 – IL CONSIGLIO

1. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio ha, tra i suoi compiti primari, quello di promuovere la più ampia partecipazione degli iscritti all'organizzazione ed alla vita dell'Ordine.
3. Il Consiglio, nei casi in cui sono in discussione interessi professionali o economici dell'Ordine e dei suoi iscritti, può assumere in proprio e promuovere le più opportune iniziative di salvaguardia.

Art. 3 – COSTITUZIONE CARICA VICEPRESIDENTE

1. Il Consiglio, allo scopo di realizzare il miglior funzionamento e svolgimento delle incombenze del Presidente, può costituire la carica di Vicepresidente.

ART. 4 – I CONSIGLIERI

1. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.
2. A cura del Consigliere Segretario vengono pubblicati, sul sito dell'Ordine, i dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli Consiglieri alle adunanze del Consiglio.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio. Nel caso in cui il Consigliere abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione, oppure riguardi colleghi con i quali partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale, ovvero abbia conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate e comunque in ogni altro caso di grave opportunità, ha l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalla deliberazione.
4. Ai componenti del Consiglio per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
5. Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in via succinta l'intervento reso in Consiglio, ogni Consigliere ha il dovere di segretezza e di riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in ragione del proprio mandato o che possano limitare la libertà di determinazione del Consiglio.
6. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine mediante semplice richiesta, anche verbale, che viene immediatamente evasa. L'Ordine può predisporre apposite piattaforme informatiche per la condivisione delle informazioni e visione degli atti e documenti in entrata e uscita ai fini dell'esercizio del mandato consiliare.
7. Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici specificatamente determinati dalla legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Non è consentito ai Consiglieri

l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

8. Il personale della Segreteria dell'Ordine collabora con i Consiglieri ai fini dello svolgimento del relativo mandato consiliare.

ART. 5 – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e/o dal Consigliere Segretario , le adunanze non sono pubbliche, salvo quanto previsto dall'articolo seguente. Il funzionamento del Consiglio è ispirato ai principi di collegialità e responsabilità del Consiglieri.

2. La convocazione ha luogo con invio, a mezzo posta elettronica ai Consiglieri, almeno un giorno prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno.

3. Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

4. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente e/o al Consigliere Segretario , con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla adunanza, che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine.

5. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. I Consiglieri riferiscono al Presidente sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni scritte o anche oralmente.

7. Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario o un Consigliere all'uopo delegato in sua vece annota provvisoriamente i dati, i fatti e gli atti su apposito brogliaccio anche elettronico. Tali annotazioni provvisorie vengono poi utilizzate per la redazione del verbale, che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in vece di quest'ultimo, dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione. Esso è letto ed approvato dal Consiglio di regola nella riunione immediatamente successiva, con le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche.

8. Le deliberazioni sono assunte con voto palese espresso per alzata di mano o con appello nominale. Quando vi è la richiesta di almeno cinque Consiglieri, la votazione è a scrutinio segreto.

9. Le delibere che sono approvate senza alcuna indicazione di voto, si intendono approvate all'unanimità dei presenti. I Consiglieri che intendano non partecipare alla votazione devono darne preventiva comunicazione al momento della messa in votazione della deliberazione ai fini della necessaria verbalizzazione da parte del Segretario. Parimenti, i Consiglieri che intendano esprimere voto contrario o voto di astensione devono darne comunicazione ai fini della necessaria verbalizzazione da parte del Segretario; in questi ultimi casi i Consiglieri sono considerati presenti ai fini delle maggioranze necessarie per la deliberazione.

10. L'attività interna del Consiglio è coperta dal segreto; il diritto di accesso alle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.

11. Il Consiglio può altresì disporre l'audizione di iscritti ovvero la partecipazione alle adunanze di soggetti terzi, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni e nei casi previsti dalla legge o regolamenti.

ART. 6 - SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO

1. Ai fini dell'art. 8 delle legge 31 dicembre 2012 n. 247 in occasione dell'impegno solenne degli avvocati e dei praticanti ammessi al patrocinio ed in ogni altra circostanza ritenuta di particolare importanza con delibera del Consiglio, lo stesso è convocato in pubblica seduta.
2. Nelle sedute pubbliche del Consiglio ed in sua presenza viene indossata la toga dagli avvocati Consiglieri.
3. Della seduta pubblica del Consiglio viene fatta espressa verbalizzazione.

ART. 7 – GLI INCARICHI

1. La nomina o la scelta di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche rappresentativa, quando non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) idonea competenza professionale;
 - b) l'anzianità professionale;
 - c) la rigorosa rotazione anche nell'ambito degli specifici suddetti criteri.
2. Quando si tratti di incarichi che non richiedano particolare esperienza professionale, il Consiglio può derogare al criterio dell'anzianità in favore di giovani iscritti particolarmente meritevoli o competenti.
3. Se la funzione, l'incarico, l'impegno e l'attività sono retribuiti, la scelta non può mai cadere su Consiglieri, salvo che l'incarico sia ad essi riservato.

ART. 8 – LE COMMISSIONI – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Commissioni ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
2. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente, in attuazione delle determinazioni del Consiglio, può istituire Commissioni proponendo al Consiglio il numero, e l'indicazione dei Componenti.
3. Il Consiglio, eccetto che per le materie deontologiche o che trattino materie riservate, può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non Consiglieri in numero non superiore ai Consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine scelti con le modalità e procedure del precedente articolo 7.
4. Il lavoro di ogni Commissione è coordinato dal Consigliere che funge da Coordinatore, a tal fine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e che con questo si raccorda ai fini dell'organizzazione del lavoro della Commissione.
5. All'interno di ogni Commissione il componente incaricato dell'istruttoria è il responsabile del procedimento, anche ai fini delle necessarie comunicazioni da rendere al Consiglio

ART. 9 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 :
 - a) rappresenta l'Ordine, convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno;
 - b) ha la direzione delle attività del Consiglio;
 - c) coordina l'attività delle Commissioni per mezzo dei Consiglieri Coordinatori;

- d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

Art. 10 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, eventualmente eletto dal Consiglio,
- a) svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di dimissioni o in ogni altro caso di assenza, impedimento o impossibilità di quest'ultimo;
- b) coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle incombenze rimesse al medesimo.
2. Nell'adunanza nel quale è stato eletto, ovvero in altra adunanza su proposta del Presidente, al Vicepresidente possono essere assegnate deleghe della presidenza ovvero settori di coordinamento. Nell'espletamento di tali mandati il Vicepresidente si coordina e rapporta con il Presidente.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, esercita le funzioni connesse alla Presidenza dell'Ordine il Consigliere più anziano di iscrizione all'albo.

ART. 11 – IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e, particolarmente:
- a) collabora col Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;
- b) convoca, ove non vi provveda il Presidente, le adunanze del Consiglio;
- c) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale;
- d) istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno;
- e) istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
- f) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, di cui cura la tenuta e ne è responsabile.
2. Il Consigliere Segretario distribuisce, previa consultazione con il Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni, in ragione dei compiti specifici.

ART. 12 – IL TESORIERE

1. Il Consigliere Tesoriere, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità ai generali principi di contabilità e tesoreria previsti dalla legge:
- a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;
- b) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica della spesa del Consiglio;
- c) redige ogni anno il progetto di bilancio (e il progetto della relativa sua relazione) da sottoporre all'esame del Consiglio, del Revisore e, quindi, alla approvazione dell'Assemblea, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti degli Uffici, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri;
- d) a richiesta del consiglio comunica ed illustra al Consiglio la relazione semestrale sull'attività di tesoreria indicando la consistenza di cassa, conti correnti, i movimenti e le operazioni eseguite sugli stessi.

- d) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
- e) collabora nella redazione del progetto definitivo di bilancio che, approvato dal Consiglio e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei cinque giorni precedenti la Assemblea annuale per l'approvazione.

ART. 13 – GESTIONE DELLE SPESE

1. Nessuna spesa diversa da quella relativa ai servizi correnti senza una precedente delibera autorizzativa del Consiglio può essere disposta .
2. Ogni spesa non contemplata nel bilancio preventivo o eccedente i limiti indicati nel medesimo, deve essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, allo specifico fine di garantire la stabilità finanziaria dell'Ente e l'effettività della prestazione.
3. Il Consigliere Tesoriere, fermo restando il suo obbligo di rendiconto in sede di consuntivo annuale, può disporre, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio, e con il mezzo ritenuto più idoneo, pagamenti di importo non superiore a € 2000,00 per le seguenti voci di spesa:
 - servizi e materiale di consumo (a titolo esemplificativo: cancelleria, spese postali, materiali di consumo per pc, stampanti e fotocopiatrici, acqua, detersivi, piante, quotidiani);
 - rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri e/o delegati per la partecipazione ad eventi, incarichi o iniziative, laddove la partecipazione sia stata espressamente deliberata secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente
4. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi di valore superiore a € 2500,00 è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi redatti da idonee ditte. Fra questi, il Consiglio ha facoltà di selezionare l'offerta ritenuta più idonea secondo criteri di qualità ed economicità, nonché tenendo conto delle garanzie di esecuzione.

ART. 14 – RIMBORSO DELLE SPESE AI CONSIGLIERI

Il Consiglio delibera di adottare come criterio ove possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici, in ipotesi contraria rimborso a tariffa ACI e documentazione giustificativa delle spese sostenute delegandosi il Presidente circa la individuazione del numero dei partecipanti ai vari Convegni e/ o eventi di rappresentanza. Si individuano il Presidente ed il Tesoriere alla verifica preliminare della documentazione presentata per il rimborso ed alla apposizione del visto di regolarità.

ART. 15 – LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.
2. La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.

ART. 16 – IL BILANCIO

1. Entro il termine di legge successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, il Tesoriere predispone:
 - a) il progetto di bilancio relativo all'anno precedente, comprensivo di conto economico, situazione patrimoniale e situazione dei fondi;

- b) il progetto di bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - c) ogni altra scrittura o relazione ritenuta utile in relazione alla gestione economica e finanziaria del Consiglio.
2. Il Consiglio redige il bilancio e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione del Revisore dei conti, depositandolo negli uffici del Consiglio almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la relativa approvazione.

ART. 17 – LA REVISIONE DEI CONTI – IL REVISORE

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 la funzione di revisione dei conti è svolta da un revisore unico.
2. Il revisore unico dei conti è nominato dal Presidente del Tribunale e scelto tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili o, in loro mancanza, tra professionisti esterni regolarmente iscritti al registro dei revisori contabili. E' un organo indipendente con funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione.
3. Prima di procedere alla comunicazione dei nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale, viene data notizia agli iscritti sul sito internet del Consiglio dell'Ordine per almeno 15 giorni con l'invito, a chi in possesso dei requisiti per la nomina, a presentare eventuali disponibilità all'incarico. La disponibilità all'incarico deve essere accompagnata dalla presentazione del curriculum professionale del candidato e della documentazione necessaria ai fini della valutazione.
4. Effettuata la nomina da parte del Presidente del Tribunale, il Consiglio comunica l'avvenuta nomina.
5. Il revisore unico verifica la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente all'Assemblea degli iscritti in sede di approvazione del bilancio.
6. Ai fini dell'espletamento del mandato il revisore unico può accedere agli atti e documenti di natura amministrativa e contabili detenuti presso la Segreteria dell'Ordine. Il Consigliere Tesoriere e il personale della Segreteria dell'Ordine collaborano con il revisore ai fini dello svolgimento del relativo mandato professionale.

ART. 18 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

*REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
NELLA SEDUTA DEL 01.03.2024*